

XVI legislatura

A.S. 3305:

"Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale"

Giugno 2012

n. 130



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Editoria digitale)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5 (Pubblicità istituzionale).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 6 (Abrogazioni)</i>	<i>16</i>

Articolo 1

(Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria)

Il comma 1 afferma che il presente decreto mira a razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il sostegno all'editoria, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La RT ribadisce che il presente decreto si fonda direttamente sulle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale norma, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell'attuale sistema di contribuzione diretta alla stampa entro il 31 dicembre 2014 e, dall'altro, la revisione del regolamento emanato con D.P.R. n. 223 del 2010.

Ciò al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, un maggior rigore nella selezione dei destinatari dei contributi e risparmi di spesa, da destinarsi alla ristrutturazione delle imprese già beneficiarie del sistema di contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, al contenimento dell'aumento del costo delle materie prime ed all'informatizzazione della rete distributiva.

La RT afferma poi che, nelle more di una ridefinizione complessiva delle forme di sostegno all'editoria, le misure transitorie mirano a razionalizzare l'utilizzo delle risorse e conseguire significativi risparmi, attraverso:

- a) l'introduzione di nuovi, rigorosi e selettivi requisiti di accesso;
- b) la limitazione dei costi ammissibili;
- c) l'ancoraggio del contributo alle copie vendute e non più a quelle distribuite;
- d) la rimodulazione dei coefficienti del calcolo, in termini di numero di copie computabili (che devono essere copie vendute, e non solo "distribuite") ed il contenimento dei tetti massimi dei contributi percepibili.

Al riguardo, si rinvia alle disposizioni che puntualizzano l'impatto della norma in esame, brevemente anticipate dalla RT.

Il comma 2 stabilisce che a decorrere dai contributi relativi al 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, *2-bis*, *2-ter*, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e *2-quater*, della legge n. 250 del 1990 (si tratta di imprese costituite in forma di cooperative o possedute da cooperative ovvero editate nei territori delle minoranze linguistiche nelle relative lingue ecc.), le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30% delle copie distribuite (15 finora) e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35% delle copie distribuite (30 finora). Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5% della propria distribuzione totale.

Il comma 3 considera copie distribuite quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20% del prezzo di copertina. Sono, altresì, ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

La RT ricorda che le suddette norme riconfigurano i requisiti di accesso al contributo aumentando il rapporto tra vendita e distribuzione dal 15 al 30% per le testate nazionali e dal 25 al 35% per le testate locali. Al contempo viene ridefinito in senso limitativo il concetto di copia venduta, escludendo dal computo le copie vendute in blocco e tramite strillonaggio.

Al riguardo, si evidenzia che - a differenza di quanto asserito dalla RT - le limitazioni riguardano il computo delle copie distribuite e non già (soltanto) quello delle copie vendute. Pertanto si può ragionevolmente ipotizzare che rispetto alla situazione attuale - *ceteris paribus* - il rapporto copie vendute/distribuite si eleverà spontaneamente, in parte contrastando l'effetto restrittivo correlato all'incremento percentuale di detto rapporto richiesto dalla norma in esame. Inoltre, si rappresenta che tale incremento, destinato

potenzialmente a modificare la situazione soltanto per le imprese con un rapporto fra copie vendute e distribuite compreso fra i precedenti e i nuovi livelli, potrebbe essere agevolmente vanificato da opportune modifiche nelle scelte delle imprese, che dispongono di margini per calibrare la distribuzione (riducendola), in modo da raggiungere il nuovo, più elevato, rapporto richiesto, fra l'altro in parte usufruendo anche della nuova definizione di copia distribuita, che comprende un minor numero di fattispecie. Pertanto, nel complesso, l'efficacia in termini di riduzione della platea dei beneficiari dei contributi appare meritevole di ulteriori approfondimenti.

Il comma 4, inoltre, richiede per l'accesso ai contributi che:

a) le cooperative editrici siano composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, e abbiano la maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti;

b) le imprese editrici in forma di cooperative, quelle di quotidiani o periodici espressamente indicati come organi di partito od espressione delle minoranze linguistiche, abbiano impiegato, se editrici di quotidiani, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ovvero, se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

Il comma 5 estende l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 6 stabilisce che il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge n. 250 del 1990, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

La RT non analizza le disposizioni afferenti ai commi 4, 5 e 6.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo le modifiche in esame solo marginalmente e in senso non univoco suscettibili di incidere sulla platea dei soggetti beneficiari dei contributi.

Il comma 7 considera regolarmente pervenute le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

La RT non si sofferma sulla presente disposizione.

Al riguardo, si ritiene che la norma non determini un ampliamento della platea dei beneficiari, giacché i requisiti richiesti appaiono conformi a principi che sarebbero probabilmente, comunque, riconosciuti in caso di ricorso da parte dell'impresa esclusa.

Articolo 2

(Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo)

Il comma 1 stabilisce che i contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Il comma 2 dispone che a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 1, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, è così calcolato:

a) una quota pari al 50% esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990;

b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.

La RT fa presente che la norma, per quanto riguarda la quota del contributo parametrata ai costi, restringe il novero dei costi ammissibili che saranno limitati alla carta, alla stampa, alla distribuzione e al personale dipendente.

Non saranno, pertanto, più ammessi ai calcolo del contributo le spese per materiali di consumo e promozionali, pellicole, collaboratori e corrispondenti non dipendenti, diritti d'autore, servizi editoriali, servizi commerciali, servizi amministrativi comprese le consulenze, spese telefoniche, spese per la pulizia delle sedi, canoni di locazione, ammortamenti e svalutazione. Inoltre i costi sostenuti per il personale dipendente sono riconosciuti fino a 120.000 euro e 50.000 euro annui, rispettivamente per ogni giornalista e poligrafico assunti a tempo indeterminato. Il riconoscimento di tali costi incontra comunque il limite determinato da tetti massimi, distinti per le varie tipologie di testate. Analogamente sono previsti tetti per il contributo commisurato alle copie vendute per i quotidiani e per i periodici.

Va pure evidenziato che il contributo per ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, cioè al primo contributo erogato con il sistema della ripartizione proporzionale delle risorse stanziato tra gli aventi titolo. In ogni caso, anche nell'ambito delle norme del presente provvedimento, è mantenuta la vigente previsione della riduzione automatica e proporzionale dei contributi tra gli aventi titolo, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie stanziato.

La RT conclude affermando che dal complesso delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, in quanto tutte le norme contengono misure di razionalizzazione e selettività dei criteri per l'attribuzione dei contributi, che dovrebbero anzi comportare complessivamente una minore spesa, secondo una stima basata sugli ultimi dati di vendita e dei bilanci delle imprese editoriali disponibili, non inferiore a 25 milioni di euro rispetto al totale dei contributi da ultimo erogati con riferimento all'anno 2010.

Al riguardo, i risparmi ipotizzati, pari a 25 mln di euro, non corrispondono ad una riduzione dell'autorizzazione di spesa e non prefigurano quindi un miglioramento dei saldi per effetto delle misure in esame. Tali misure potrebbero essere finalizzate a limitare i contributi individuali al fine di garantire il rispetto del vincolo di

spesa; si rileva che la RT non fornisce elementi di valutazione per la verifica dell'ammontare indicato.

In merito al nuovo sistema di contribuzione, si osserva che, pur restando identica la percentuale di rimborso rispetto ai costi, l'esclusione dal computo degli stessi delle voci non espressamente indicate dalla norma appare di per sé idonea a generare risparmi.

Va tuttavia evidenziato che, per le imprese di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 3, della legge n. 250 del 1990, la norma eleva dal 30 al 50% la percentuale del rimborso rispetto ai costi risultanti dal bilancio (sia pur nella loro definizione più "ristretta" recata dal presente articolo).

Inoltre, viene soppresso, sia per le imprese appena menzionate che per quelle di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 3, della legge n. 250 del 1990, il limite globale (pari rispettivamente al 50 e al 60 per cento dei costi complessivi risultanti dal bilancio) dei contributi erogabili, comprensivi della quota correlata al numero di copie distribuite (ora vendute).

Misure di analoga portata sono poi introdotte per le imprese editrici di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge n. 388 del 2000, ed all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 223 del 2006, visto che l'ammontare del contributo fisso si eleva dal 40 al 50 per cento dei costi ammissibili (anche se detti costi sono - come detto - limitati ad alcune tipologie rispetto alla situazione previgente) e viene eliminato il tetto complessivo del 70% dei costi come limite dei rimborsi, inclusi quelli variabili, cioè correlati alla tiratura. Fra l'altro si modifica anche il sistema di calcolo del contributo variabile per tali tipologie di impresa, che passa da un sistema fondato su scaglioni di tiratura ad uno basato sul numero di copie vendute.

Effetti virtuosi dovrebbero scaturire dall'erogazione dei contributi variabili non più in rapporto al numero di copie distribuite ma di quelle vendute, pur considerando il cospicuo incremento dell'importo unitario del contributo (per i quotidiani, per esempio, passa da 0,09 euro a 0,20 euro per copia), che non dovrebbe tuttavia, alla luce dell'attuale sistema di contributi (in rapporto alle copie distribuite) e del rapporto richiesto per accedervi (15 copie vendute

ogni 100 distribuite), invertire il segno degli effetti finanziari connessi ad una erogazione parametrata alle copie vendute anziché distribuite¹.

Nel complesso, pertanto, il sistema di contribuzione delineato dalle norme sopra descritte interviene in modo significativo sui parametri che determinano il volume di contributi erogati; sarebbero pertanto necessari ulteriori elementi informativi, anche di dettaglio, sugli effetti finanziari attesi.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo in esame conferma la previsione recata dall'articolo 3, comma 7, del DPR n. 223 del 2010, che prevedeva la riduzione con riparto proporzionale delle risorse in caso di incapienza dello stanziamento. Sul punto, andrebbe acquisito il dato circa l'effettiva operatività di tale norma nell'ultimo biennio, in considerazione del rapporto tra risorse disponibili e domande pervenute, anche al fine di valutare se le disposizioni in esame siano finalizzate a contenere l'onere teorico nei limiti dello stanziamento di bilancio, dando per il futuro alla singola impresa maggiore certezza sull'entità del contributo.

Il comma 3 considera copie vendute quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.

Il comma 4 esclude l'applicazione del presente articolo ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990, relativi a imprese editrici di periodici a prevalente contenuto informativo ed esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal citato articolo 3, comma 3. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5% dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

La RT non analizza le anzidette disposizioni.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 6 del presente provvedimento, abrogando la lettera a) del comma 3, dell'articolo 3, della legge n. 250 del 1990, elimina un requisito finora richiesto alle

¹ A titolo esemplificativo, a fronte di un rapporto di 15 copie vendute per 100 distribuite richiesto finora per accedere al contributo, si può ipotizzare che attualmente le copie distribuite saranno appunto prossime al numero di 100 per 15 copie vendute, in modo da accedere al contributo e di percepirlo nella misura massima possibile. Pertanto sembra ragionevole escludere - nell'esempio in relazione ai quotidiani - che esistano imprese che vendano almeno 45 copie per 100 copie diffuse, situazione che determinerebbe un aggravio di oneri per la finanza pubblica in conseguenza della nuova disciplina.

imprese in esame (periodici a prevalente contenuto informativo editati da soggetti specifici), rappresentato da un tetto degli introiti pubblicitari. La presente norma prevede, altresì, l'introduzione contestuale di un limite del 5% per le risorse al settore sul totale di quelle destinate all'editoria. In mancanza di dati specificamente riferiti al finanziamento di tale settore, non appare possibile valutare l'effetto neutrale della disposizione e potrebbe non escludersi l'incremento dei contributi in parola, qualora, ad oggi, il loro livello sia inferiore al 5 per cento del totale.

Il comma 5 consente alle agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge n. 449 del 1997, di accedere a un contributo annuo pari al 30% dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

Il comma 6 riduce dal 70 al 40% il livello del contributo annuo rispetto alla media dei costi sostenuti negli ultimi 2 esercizi in favore delle imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento e riduce, per i medesimi soggetti, dall'80 al 50% dei costi la somma di tutti i contributi ad essi complessivamente destinati.

Il comma 7 assoggetta l'erogazione dei contributi diretti alla stampa alla disciplina di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per il quale detta erogazione non viene effettuata se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al contributo spettante. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

La RT sottolinea la valenza dell'ultima disposizione, che per la prima volta subordina l'erogazione dei contributi alla circostanza che l'impresa beneficiaria risulti in regola con i suoi adempimenti tributari verso lo Stato, mentre non si sofferma sui commi 5 e 6.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 8 dispone l'applicazione ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge n. 416 del 1981, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, delle disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge n. 215 del 2004.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la sua natura ordinamentale.

Articolo 3 *(Editoria digitale)*

Il comma 1 prevede che le imprese editrici che abbiano percepito per il 2011 i contributi in esame nel presente decreto-legge possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile *online* almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.

Il comma 2 autorizza la riduzione di periodicità e, a tal fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2.

Il comma 3, fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, suddivide il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale in una quota pari, per i primi due anni, al 70% dei costi sostenuti e in una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione dell'edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi all'edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale previsto.

Il comma 4 intende, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, per testate in formato digitale quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma è oggetto, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.

Il comma 5 demanda ad apposito DPCM, da aggiornare periodicamente, la specificazione delle tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale.

La RT afferma che il complesso delle disposizioni, sinteticamente descritte, volte a favorire il passaggio alla diffusione *online* dei giornali, concorre a determinare risparmi di risorse, principalmente in considerazione del fatto che i costi di produzione di

una testata telematica sono molto inferiori a quelli di una testata edita in formato cartaceo.

Al riguardo, premesso che il passaggio alle edizioni *on line* appare solo marginalmente influenzato dalla norma in esame, andrebbero forniti chiarimenti in merito al livello dei contributi che sarebbero spettati sulla base della normativa previgente alle imprese editrici che progressivamente incrementano le pubblicazioni in formato digitale. Ciò appare necessario per valutare l'asserita assenza di oneri, considerando che la percentuale di costi rimborsabili viene elevata al 70% (anche se appare realistico che i costi si attesteranno su valori significativamente inferiori) e che viene ovviamente eliminato, essendo privo di significato per le pubblicazioni in formato digitale, il requisito di un rapporto minimo fra copie vendute e distribuite.

Inoltre, andrebbe chiarita la portata della disposizione per la quale, nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione dell'edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi all'edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale previsto, non potendosi escludere - attenendosi al dato letterale - che anche i costi dell'edizione cartacea saranno rimborsati fino al 70% del loro ammontare, il che rappresenterebbe un evidente aggravio rispetto alla situazione attuale.

Articolo 4

(Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)

Il comma 1, al fine di modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, di assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e di agevolare la diffusione della moneta elettronica, rende obbligatoria dal 1° gennaio 2013 la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, un credito di imposta per il 2012 di importo non superiore ai risparmi di cui al comma 3, accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non

superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalità di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che la presente è l'unica disposizione del decreto-legge che contempla un onere, nella forma di un credito di imposta, per l'anno 2012, per l'adozione degli opportuni strumenti informatici necessari ad assicurare la tracciabilità della filiera della distribuzione e della vendita dei giornali. Peraltro, alla copertura di tale onere si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del comma 3. Giova sottolineare che la realizzazione di tale sistema informatizzato può essere considerato un investimento per lo sviluppo del settore, poiché consente di modernizzare la rete di distribuzione della stampa, permettendo inoltre agli editori di razionalizzare le politiche distributive sul territorio, assicurando inoltre risparmi energetici e benefici ambientali, dovuti alla ottimizzazione della produzione ed alla ridotta veicolazione e smaltimento delle copie invendute.

Al riguardo, si osserva che non vengono forniti elementi per valutare la congruità del limite di spesa previsto rispetto alle presumibili esigenze di adeguamento tecnologico che si manifesteranno nel mondo editoriale. Inoltre, andrebbero chiarite le modalità di utilizzo del credito d'imposta ed esplicitata la necessità di un monitoraggio degli oneri, onde contenere effettivamente gli stessi nei limiti previsti.

Infine, per i profili inerenti la copertura della suddetta disposizione, si rinvia al commento relativo al comma 3.

Il comma 3 stabilisce che, al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge n. 99 del 2009, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe

agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane con il decreto 21 ottobre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono destinati, previo accertamento con apposito DPCM, ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.

La RT afferma che la norma consente di completare la liquidazione del rimborso alla società Poste Italiane di quanto dovuto per l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali. Infatti, con tale disposizione si individua con precisione il criterio necessario alla determinazione del rimborso spettante a Poste Italiane nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie postali). In sostanza, la convenzione più favorevole, introdotta dal citato articolo 56 come criterio di rimborso a Poste delle agevolazioni praticate agli editori, viene identificata con il sistema tariffario stabilito, per l'anno 2012, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. In particolare, i risparmi determinati attraverso il suddetto criterio di rimborso della differenza tra tariffe piene e tariffe agevolate pagate dagli editori speditori a Poste Italiane sono quantificati in circa 12 milioni di euro. La suddetta quantificazione è determinata prendendo a riferimento, quali nuove tariffe piene, quelle stabilite per il corrente anno 2012 per le spedizioni non omologate dirette alle aree extraurbane. La quantificazione viene ottenuta applicando alle varie tipologie di spedizioni accettate da Poste Italiane nel primo trimestre 2010, in corrispondenza dei vari scaglioni di peso delle stesse, la tariffa piena, che sostituisce quella precedentemente in vigore, prevista dal decreto 21 ottobre 2010.

Il necessario riferimento temporale è alle tariffe 2012 in quanto le tariffe stabilite per il 2010 ed il 2011 costituiscono, anche nello spirito del decreto 21 ottobre 2010, le tappe intermedie necessarie a graduare il passaggio verso le tariffe a regime. Peraltro, il riferimento alle tariffe stabilite per il 2012 è anche basato, da un punto di vista logico-giuridico, sul presupposto che la norma trova applicazione nel corso del corrente anno. Per quanto riguarda il riferimento alle

spedizioni non omologate esse costituiscono un livello intermedio di pre-lavorazione tra quelli oggi disponibili ai clienti di Poste Italiane. Per quanto riguarda la possibile destinazione si è fatto riferimento alla destinazione extraurbana, che è la tipologia di destinazione che rappresenta oggi oltre il 70% delle spedizioni. La scelta di specifiche modalità di pre-lavorazione e di specifiche destinazioni delle spedizioni si rivela necessaria alla luce della circostanza per la quale una differenziazione delle tariffe a seconda di predette modalità è stata introdotta nei tariffari di Poste Italiane solo con il decreto 21 ottobre 2010, non esistendo alcuna rilevazione delle caratteristiche di cui trattasi riferita alle spedizioni effettuate nel periodo rilevante per l'articolo 56. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della liquidazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane spa, per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009.

I risparmi determinati dall'applicazione di tale disposizione, rispetto agli stanziamenti già accantonati al medesimo fine sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, sono destinati ad integrare le risorse destinate alle politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e prioritariamente alla copertura del credito d'imposta previsto al comma 1.

Al riguardo, si evidenzia quanto già asserito in merito alla congruità del tetto di spesa correlato al credito d'imposta, ovvero l'indisponibilità di elementi di valutazione della quantificazione recata dalla RT, che valuta in 12 mln di euro annui i risparmi correlati alla norma in esame. Comunque, dal bilancio preventivo per il 2012 della Presidenza del consiglio dei ministri si evince che lo stanziamento di competenza e cassa per i rimborsi alle Poste italiane spa riguarda la rateizzazione relativa agli sconti tariffari per le annualità precedenti al 2003 (decisa nel 2006), mentre più in generale per i rimborsi di dette agevolazioni tariffarie - sul capitolo 471 - sono iscritti in conto residui 50 mln di euro, che dovrebbero essere gli stanziamenti rivenienti dal bilancio per il 2010, all'uopo accantonati.

Il risparmio, pertanto, ammonterebbe a circa un quarto dello stanziamento previsto.

Si rappresenta poi la possibilità che la revisione *in peius* per Poste italiane spa dei rimborsi spettanti per il periodo gennaio-marzo

2010, quindi con effetto retroattivo, possa determinare l'insorgere di contenzioso con la predetta società.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione della copertura dell'onere di cui al comma 1 non appare conforme alla vigente disciplina contabile, non prevedendosi l'espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa cui ineriscono i risparmi attesi, non potendosi fra l'altro desumere che l'eventuale mancato verificarsi degli stessi (o la mancata emanazione del DPCM per il loro accertamento a consuntivo) affievolisca o sopprima il diritto al credito d'imposta di cui al comma 1, nei limiti previsti (10 milioni di euro).

Infine, si osserva che la riduzione in esame potrebbe non produrre effetti in termini di indebitamento netto per il 2012, qualora l'eventuale impegno delle somme relative alle agevolazioni di competenza del 2010 abbia già prodotto effetti di imputazione sull'indebitamento netto nel 2011, a fronte di pagamenti di cassa nel 2012 che non inciderebbero più in termini di contabilità nazionale.

Il comma 4 autorizza i rivenditori di quotidiani e periodici a svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle PP.AA. mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.

Il comma 5 individui i requisiti che devono caratterizzare detto sistema informatico.

Il comma 6 impone che dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato le norme, ribadisce che dallo svolgimento delle suddette attività non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il sistema in discorso non sarà realizzato con risorse pubbliche, bensì con investimenti privati delle imprese interessate.

Al riguardo, si osserva che la clausola d'invarianza d'oneri di cui al comma 6 non contempla anche l'espressa previsione - recata dalla sola RT - che il sistema informatico sarà realizzato esclusivamente con investimenti da parte delle imprese interessate.

Articolo 5

(Pubblicità istituzionale)

Il comma 1 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di fornire, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di comunicazione istituzionale, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge n. 150 del 2000. A tal fine, le concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

La RT ricorda che per l'ottimizzazione della spesa in esame già l'articolo 3, comma 4, della legge n. 150 del 2000, prevede che i messaggi di utilità sociale possano essere trasmessi gratuitamente. Qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non potrà essere superiore al 50% del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Ferma restando la riduzione del 50% sui prezzi di listino prevista dal succitato articolo 3, la disposizione affida al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di procedere comunque ad una contrattazione annuale tesa a ottenere ulteriori riduzioni dei prezzi. Ciò al fine sia di un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili, sia di rendere il più possibile uniforme, con riferimento a ciascuna singola rete o emittente, o ciascun singolo quotidiano o periodico, il costo mediamente sostenuto dall'amministrazione a parità di fascia di diffusione. I criteri forniti dal Dipartimento dell'informazione e l'editoria terranno conto anche delle quote di destinazione previste dal decreto legislativo n. 177 del 2005, relative all'acquisto di spazi pubblicitari, per ogni esercizio finanziario, a favore della stampa e della radio nazionale equiparata alla stampa (almeno il 60% del budget per acquisto di spazi pubblicitari fino al 31 dicembre 2012) e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (almeno il 15% del budget per acquisto spazi pubblicitari).

Al riguardo, non appare chiara la portata della norma, né pienamente fondate sul dato normativo le asserzioni contenute nella RT. Infatti, l'ultimo periodo del comma 2 impone alle concessionarie di pubblicità di applicare le tariffe basate sul costo unitario più basso applicato sul mercato, il che appare verosimilmente più oneroso rispetto all'attuale previsione recata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 150 del 2000, che stabilisce che "il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria". Sul punto appare necessario un chiarimento, giacché la nuova disciplina sembra suscettibile di determinare maggiori oneri anziché - come asserito - risparmi.

Articolo 6 *(Abrogazioni)*

L'articolo abroga:

- a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 223 del 2010 (dal 1° gennaio 2013);
- b) gli articoli 3 e 4 del DPR n. 223 del 2010;
- c) l'articolo 3, commi 2, lettera e), e 3, lettera a), della legge n. 250 del 1990;
- d) l'articolo 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005.

La RT non analizza specificamente l'articolo.

Al riguardo, si osserva che le abrogazioni di cui alla lettera c) eliminano dei requisiti (inerenti limitazioni agli introiti pubblicitari) per l'accesso ai contributi, rendendoli evidentemente più agevoli.

In relazione alla lettera a), si rinvia alla nuova disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, che appunto sostituisce le norme ivi abrogate.

L'abrogazione di cui alla lettera d) va letta alla luce della nuova disciplina di cui alla lettera a), comma 4, dell'articolo 1, che potrebbe marginalmente ampliare la platea dei beneficiari. Va peraltro detto che i successivi commi 5 e 6 dell'articolo 1 sembrano idonei a compensare tale effetto.

Infine, si sottolinea che le abrogazioni di cui alla lettera b) conseguono logicamente alla nuova disciplina dei contributi in termini di percentuali dei costi e di importi variabili correlati alle copie,

nonché ai requisiti occupazionali richiesti dalla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>